

ARTICOLO 55
VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI

1. La valutazione dei dipendenti è effettuata dai Responsabili di settore entro il 28 Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e le risultanze sono trasmesse all'OIV entro il 31 marzo che verifica la coerenza delle valutazioni con la valutazione della performance organizzativa.
2. I Responsabili dei settori procedono alla valutazione dei propri dipendenti sulla base dei seguenti fattori e valori percentuali:
 - a) Per il 60% per i risultati raggiunti, sia come performance individuale che organizzativa;
 - b) Per il 20% per i comportamenti organizzativi;
 - c) Per il 20% per le competenze professionali.
3. La valutazione dei comportamenti organizzativi è effettuata sulla base di indicatori adottati dai Responsabili dei settori e comunicati ai dipendenti unitamente all'assegnazione degli obiettivi.
4. La valutazione delle competenze professionali è effettuata sulla base delle conoscenze tecniche richieste per lo svolgimento dei propri compiti, anche alla luce del necessario livello di aggiornamento.
5. Il soggetto valutato, qualora non concordi con la valutazione del Responsabile del settore, può presentare osservazioni e chiedere di essere ascoltato entro dieci giorni dalla comunicazione della valutazione ricevuta. Il valutatore convoca il valutato e nel caso di mancato accoglimento dei rilievi presentati ne deve dare adeguata motivazione nella formulazione della valutazione definitiva.
6. Nel caso in cui il valutato non concordi con la valutazione finale può avanzare istanza di revisione, nei successivi cinque giorni, all'Organismo Indipendente di Valutazione.

ARTICOLO 56
ATTRIBUZIONE DELLA INDENNITA' DI PRODUTTIVITA'

1. Sulla base degli esiti della valutazione finale, i Responsabili dei settori provvedono ad inserire i dipendenti nelle fasce di merito, dandone comunicazione all'ufficio Personale per la successiva corresponsione della relativa indennità di produttività.
-